

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2001

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione

[notificata con il numero C(2001) 2597]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (4) Con decisione 98/488/CE ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti che, ai sensi dell'articolo 3, modificato dalla decisione 2001/157/CE della Commissione ⁽³⁾, sono validi fino al 30 settembre 2002.
- (5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/488/CE, per tenere conto degli sviluppi del mercato.
- (6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con una validità di cinque anni.
- (7) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri istituiti dalla presente decisione e i criteri stabiliti in precedenza dalla

decisione 98/488/CE siano entrambi validi per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

- (8) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

- ammendanti del suolo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l'attività chimiche e/o biologiche,
- substrati di coltivazione: materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di cinque anni dalla data in cui la presente decisione diviene efficace.

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri istituiti dalla decisione 98/488/CE, viene modificato e termina dodici mesi dopo la data in cui la presente decisione diviene efficace.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 219 del 7.8.1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 51.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «003».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica un ammendante del suolo o un substrato di coltura (di seguito denominati «il prodotto» o «i prodotti») deve rientrare nel gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e deve conformarsi ai criteri illustrati nel presente allegato, attraverso prove da effettuarsi all'atto della domanda secondo quanto indicato dai criteri.

I test analitici, se del caso, vengono effettuati secondo i metodi di prova sviluppati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltura».

I campionamenti vengono effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «ammendanti per i suoli e substrati di coltura — campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l'organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito denominati «l'organismo competente») indica(no) le prove e/o i metodi di campionamento che ritiene (ritengono) accettabili.

Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente ne accetta l'equivalenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (NB: non si richiede tuttavia di applicare tali programmi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare i seguenti obiettivi:

- utilizzo e/o riutilizzo di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di materiale di scarto, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio alla messa in discarica),
- riduzione dei danni o dei rischi ambientali causati dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi contenuti negli ammendanti e nei substrati di coltura.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio ad ammendanti del suolo e a substrati di coltura che presentino un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

CRITERI ECOLOGICI

1. Ingredienti organici

- a) Un prodotto viene considerato idoneo per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica se il contenuto di sostanza organica deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di materiali di scarto (definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ⁽²⁾, e nell'allegato I della suddetta direttiva). NB: il termine «organico» si riferisce in senso generale a materiali di, o costituiti da, organismi viventi.

- b) I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione.

Il richiedente deve comunicare all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.

2. Limitazione delle sostanze pericolose

- a) Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti alla sostanza secca (s.s.):

Elemento	mg/kg s.s.
Zn	300
Cu	100
Ni	50
Cd	1

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Elemento	mg/kg s.s.
Pb	100
Hg	1
Cr	100
Mo (*)	2
Se (*)	1,5
As (*)	10
F (*)	200

(*) I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da processi industriali.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova pertinenti e una dichiarazione di conformità a questo requisito.

b) I prodotti non devono contenere cortecce trattate con pesticidi.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.

3. Contaminanti fisici

Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso sulla sostanza secca.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.

4. Carico di nutrienti

a) La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 2 % (espresso sulla sostanza secca) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20 % dell'N totale (o N organico \geq 80 %).

b) Se utilizzato al tasso di applicazione raccomandato nelle informazioni sulle modalità di impiego allegate al prodotto, il carico massimo di nutrienti sul suolo non deve superare i seguenti valori:

- 17 g/m² azoto totale,
- 10 g/m² P₂O₅,
- 20 g/m² K₂O.

NB: Tale disposizione non si applica ai prodotti in cui il contenuto di nutrienti resi disponibili alle piante nella prima stagione di applicazione sia inferiore al 10 % (espresso in p/p). I prodotti in questione (ad esempio molti tipi di pacciamanti) sono identificabili con un rapporto C:N superiore a 30:1.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.

5. Caratteristiche del prodotto

a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25 % di sostanza secca in peso e almeno il 20 % di sostanza organica espressa in peso sulla sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).

b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

c) I prodotti non devono generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e ai documenti necessari.

6. Salute e sicurezza

I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:

- Salmonelle: assenti in 50 g,
- E. coli: < 1000 MPN/g/(MPN: numero più probabile).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.

7. Semi/propaguli vitali

Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare 2 unità per litro.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari.

8. Altri criteri applicabili specificamente ai substrati di coltura

- a) La parte organica del prodotto deve essere costituita unicamente da ammendanti del suolo conformi alle disposizioni della presente decisione. Possono essere aggiunti coformulanti minerali come sabbia, argilla, ecc. per migliorare le caratteristiche fisico-chimiche generali.
- b) I prodotti non devono contenere torba o prodotti derivati.
- c) La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.

9. Informazioni allegate al prodotto

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o sfuso) sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.

Informazioni di carattere generale:

- a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
- b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO» o «SUBSTRATO DI COLTURA»;
- c) codice identificativo della partita;
- d) quantità di ammendante del suolo (in peso) o di substrato di coltura (in volume);
- e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto, facendo la distinzione tra rifiuti solidi urbani differenziati alla fonte, rifiuti di origine agricola o silvicola, rifiuti industriali e commerciali con indicazione del settore di provenienza (ad esempio industria alimentare, della carta, ecc.);
- f) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliata;
- g) indicazioni per la manipolazione ed il corretto uso.

Informazioni sull'uso del prodotto:

- h) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
- i) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
- j) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
- k) indicazione delle modalità di impiego consigliate.

Solo per gli ammendanti del suolo:

- l) tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m² o ettari) per anno. Il tasso di applicazione consigliato deve tener conto del contenuto e della presenza di nutrienti negli ammendanti, per evitare di superare il carico massimo di nutrienti per m². Il tasso di applicazione consigliato può anche implicare carichi superiori, se l'applicazione non si ripete ogni anno, ad esempio nel caso dei seminativi, e a condizione che i carichi medi annui siano conformi al carico massimo di nutrienti per ciascun nutriente;
- m) la disponibilità di N, P₂O₅ e K₂O nella prima stagione di applicazione.

Informazioni dettagliate:

Parametri relativi agli ammendanti	Metodi di prova
Determinazione della quantità	EN 12580
Contenuto di sostanza organica e di cenere	EN 13039
Rapporto carbonio/azoto (C:N)	C/N (*)
Contenuto umidità/sostanza secca	EN 13040
pH (espresso come intervallo di valori)	EN 13037
N totale	prEN 13654/1-2
Contenuto di P (come P ₂ O ₅) e di K (come K ₂ O)	prEN 13650
Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati)	n.d.

(*) Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58

N totale: prEN 13654/1-2

n.d. = metodo CEN non disponibile

Parametri relativi ai substrati di coltura	Metodi di prova
Determinazione della quantità	EN 12580
Contenuto di sostanza organica e di cenere	EN 13039
Rapporto carbonio/azoto (C:N)	C/N (*)
Contenuto umidità/sostanza secca	EN 13040
pH (espresso come intervallo di valori)	EN 13037
Conducibilità elettrica	EN 13038
Nutrienti solubili/assimilabili dalle piante (nitrato, ammonio, fosfato, potassio)	EN 13652
Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati)	n.d.
Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua	EN 13041

(*) Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58

N totale: prEN 13654/1-2

n.d. = metodo CEN non disponibile

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari, compreso un campione dell'imballaggio e/o delle schede tecniche allegate.

10. Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,
- favorisce l'uso di rifiuti organici,
- contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno (NB: questa dicitura si applica solo agli ammendanti del suolo e non ai substrati di coltura).